



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Savona**

**Sezione civile**

Il Tribunale di Savona in persona del presidente della sezione civile Alberto Princiotta, ha pronunciato la presente

**s e n t e n z a**

nella vertenza iscritta al n. [REDACTED] ruolo generale affari contenziosi civili dell' anno 2016 promossa da:

**S** [REDACTED]  
codice fiscale/partita iva [REDACTED]

assistito dall' avv. [REDACTED]

nei confronti di:

**Fallimento DUEMARCO SRL in liquidazione,**

assistito dall' avv. DIMUNDO FRANCESCO MARIA;

avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

Conclusioni assunte dall' attore S [REDACTED]: “ “Nel merito: Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis rejectis: Dichiarare la responsabilità della convenuta DUEMARCO S.r.l., corrente in Milano, cap 20129, via Goldoni Carlo n.1, p.iva e c.f. 05455460963, nella persona del suo legale rappresentante pro – tempore, conseguentemente condannare parte convenuta Duemarco S.r.l., alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi precedente agli interventi, come meglio descritto in narrativa, oltre al risarcimento del danno derivato alla parte attrice, per conseguenza delle opere stesse.

Vinte le spese e onorari di atp e della presente lite”

Conclusioni assunte dal convenuto FALLIMENTO DUEMARCO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 05455460963), R.G. n. 948/2018 Trib. Milano, in persona del Curatore, dott. Mario Doni (C.F. DNOMRA56M02F205M):

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria, per tutte le ragioni esposte in atto:





- in via preliminare, dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande tutte formulate dall'attore, per i motivi esposti nella comparsa di risposta;

- in via subordinata e nel merito, respingere le domande attoree in quanto in ogni caso infondate in fatto ed in diritto;

In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre accessori come per legge.

### *ragioni di fatto ed di diritto della decisione*

La domanda è stata avanzata nei confronti della DUEMARCO SRL in liquidazione allorquando era in bonis lamentando la violazione delle distanze legali con riferimento alla costruzione di opere a confine ed entro la proprietà dell'attore con condanna alla rimessa in pristino ed al risarcimento del danno.

Il giudizio è stato interrotto a seguito del fallimento della società convenuta recentemente intervenuto e successivamente l'attore ha chiesto la riassunzione e la prosecuzione del giudizio nei confronti dell'amministrazione fallimentare che si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità e o l'improcedibilità delle domanda.

Tale eccezione appare fondata in quanto il credito risarcitorio avanzato valere dall'attore riguarda pretese economiche nei confronti del fallito che vanno proposte esclusivamente nell'ambito della procedura fallimentare con le modalità previste dal rito speciale di accertamento del passivo ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare (cfr. Cassazione civile Sez. 1, n. 17035 del 05/08/2011: "Nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione, nè un'eccezione a tale principio può derivare dalla circostanza che la domanda proposta attenga ad un'azione che comporti il necessario intervento di più litisconsorti, come nella specie prospettato ex art. 23 della legge n. 990 del 1969 per il risarcimento dei danni da incidente stradale; pertanto, deve essere dichiarata inammissibile l'azione di condanna al risarcimento del danno derivante da circolazione stradale proposta nei





confronti dell'assicuratore e del responsabile fallito, oltretutto citando la curatela, in quanto la parte danneggiata avrebbe dovuto, in alternativa alla sola domanda nei confronti del danneggiante (da proporsi con il rito fallimentare), astenersi da ogni conclusione nei suoi confronti o dichiarare l'intenzione di avvalersi di una eventuale condanna solo in esito al ritorno "in bonis").

Parimenti inammissibile deve ritenersi la domanda volta a far "dichiarare la responsabilità della convenuta DUEMARCO S.r.l. ... e conseguentemente condannare parte convenuta Duemarco S.r.l., alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi precedente agli interventi, come meglio descritto in narrativa" il cui accoglimento postula il riconoscimento di una pretesa di natura creditoria.

L'odierno convenuto, onde provvedere all'esecuzione dei lavori per la riduzione in pristino e demolizione dei manufatti per cui è causa, dovrebbe infatti far fronte a un esborso pecuniario, in quanto tale idoneo a incidere direttamente sul passivo concorsuale e, al contempo, sulla partecipazione dei creditori concorrenti alle operazioni di ripartizione/distribuzione dell'attivo.

Pertanto, anche in tale ipotesi, siffatto diritto di credito preteso nei confronti della massa dovrà essere accertato ai sensi dell'art. 52 l. f. nella sede esclusiva del procedimento di verifica di cui agli artt. 93 e ss. l.f., secondo il costante insegnamento della giurisprudenza: "secondo il combinato disposto del R.D.Lgs. n. 267 del 1942, artt. 52 e 95, e successive modifiche, qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta nel rispetto della regola del concorso, con le forme di insinuazione al passivo. In esso si esplica il principio di esclusività dell'accertamento del passivo (da ultimo, Cass. Sez. VI, 29/01/2019, sentenza n. 2518).

Si giunge alle medesime conclusioni anche considerando esclusivamente la sola pretesa condanna del Fallimento ad un facere o ad accertamenti finalizzati ad una tale condanna (conf. Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, n.17279: Sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 legge fall., quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna; ne consegue





che non rientra invece nella competenza funzionale del foro fallimentare, prevista dalla predetta norma, la domanda del terzo che, volta alla declaratoria di nullità di un contratto (nella specie, di edizione) stipulato dalla società fallita, abbia come scopo solo tale accertamento, sia pur ai fini di ottenere - mediante l'inibizione ad effettuare lo sfruttamento delle opere - la libera disponibilità dei relativi diritti, non assumendo, al riguardo, alcun rilievo che essi siano stati nel frattempo inventariati nell'attivo del fallimento, sia perché, comunque, in caso di nullità del contratto la società fallita non aveva acquisito alcun diritto, sia perché l'art. 103 legge fall. prevede l'obbligo di insinuare al passivo la domanda di rivendica dei beni in possesso del fallimento, ma non che tale forma sia da utilizzarsi per le domande di inibitoria che non comportino anche una riconsegna dei beni”).

In relazione al fallimento della società convenuta intervenuto nel corso del giudizio e solo recentemente e tenuto conto dell' esito degli accertamenti peritali svoltivi in precedenza vanno integralmente compensate le spese processuali del presente giudizio.

#### **per questi motivi**

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:

- 1.- dichiara inammissibili le domande formulate dall'attore nei confronti del FALLIMENTO DUEMARCO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 05455460963);
- 2.- compensa integralmente le spese processuali del presente giudizio.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso il 27/06/2019

Il giudice

Alberto Princiotta

atto sottoscritto con firma digitale, sentenza depositata in via telematica in data 27/06/2019

